

## **Leggi sulle elezioni politiche, anche il "metodo" e incostituzionale**

*di Sergio Pomodoro\**

Riguardo alla nuova legge elettorale approvata in questi giorni a Montecitorio si è data diffusamente notizia, fra l'altro, di alcune obiezioni di incostituzionalità. Le quali, riferite come sono vuoi al principio della tutela delle minoranze linguistiche, vuoi al principio della elezione del senato su base regionale e così via, vertono tutte sul contenuto della legge, ma senza investire, a quel che mi risulta, il procedimento che si è voluto seguire con l'approvazione della legge in forza dei voti della sola maggioranza parlamentare. Le risentite proteste e critiche che per tale modo di procedere si sono da più parti levate con espressioni anche accese (colpo di mano, Blitzkrieg ecc.) sono state infatti formulate con richiamo, esclusivamente, alle regole di correttezza costituzionale, ma senza una precisa denuncia di violazioni di precetti della Costituzione.

A me pare invece che una denuncia in tal senso, riguardo alla approvazione della legge con i soli voti della maggioranza, possa essere prospettata, per le seguenti ragioni.

In proposito va anzitutto considerato che le leggi sulle elezioni politiche - quali che siano i criteri (maggioritario, proporzionale, doppio turno ecc., e loro diverse sottospecie) a cui esse, di volta in volta, si ispirano - per la loro incidenza, diretta o indiretta, sui diritti e sugli interessi di tutti i cittadini - e fra questi, in particolare, sul loro diritto ad avere un governo che sia effettivamente in grado di governare - ed inoltre per il loro necessario caratterizzarsi come una condizione costante destinata ad accompagnare, e in qualche modo, a dominare con le loro ineliminabili ripercussioni, lo svolgersi della lotta politica e, di riflesso, della vita sociale nel paese, per tutta la durata della legislatura ed oltre, assumono, nel complesso delle leggi ordinarie, una straordinaria importanza.

Ed è quindi innegabile, di conseguenza, che uno sconvolgimento, come quello che con la nuova legge elettorale si sta ora operando dovrebbe poter compiersi, in parlamento, solo con una maggioranza qualificata. Come quella, per esempio, prevista dall'art. 79 della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 6 marzo 1992 n. 6, secondo il quale l'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. Materia, questa, dell'amnistia e dell'indulto, la cui importanza, nell'insieme dell'ordinamento, se non minore non può certo ritenersi neppure maggiore della materia delle elezioni politiche.

In realtà, però, si deve riconoscere che una disposizione, espressa e specifica, che per l'approvazione delle leggi sulle elezioni politiche esiga una maggioranza comunque qualificata, pur potendo dirsi "costituzionalmente necessaria", allo stato, per una di quelle contraddizioni e inerzie in cui talvolta incorre il legislatore costituente, negli attuali testi della Costituzione e delle successive leggi costituzionali, formalmente non c'è.

Il che però, non significa che di fronte ai modi con cui la nuova legge elettorale è stata fatta passare alla camera dei deputati, la Costituzione sia muta e indifferente, e la Repubblica, come il Re della famosa leggenda, nuda.

Se ci si lascia guidare dall'elementare metodo del *totam legem respicere*, una norma che escluda la possibilità della approvazione di una legge sulle elezioni politiche con i soli voti della

maggioranza si può infatti ricavare, in via di interpretazione, da due fondamentali precetti della Costituzione. Dall'art. 3, anzitutto, nella parte in cui stabilisce che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di opinioni politiche: precetto che tanto più si impone - si può aggiungere - quando "la legge" è una legge in materia di elezioni politiche. E dall'art. 49, secondo il quale "tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale". Da questi due precetti della Costituzione, nel loro "combinato disposto", risulta che tutti i cittadini, e quindi anche quelli rappresentati in parlamento dai partiti di opposizione, hanno il diritto di concorrere - e qui va sottolineato il "concorrere" - in condizioni di uguaglianza, attraverso i propri partiti, alla determinazione della politica nazionale. Determinazione alla quale non può certo considerarsi estraneo, per quel che si è sopra detto, il procedimento decisionale di una legge sulle elezioni politiche.

Con la conseguenza che anche i cittadini rappresentati in parlamento dai partiti di opposizione, hanno il diritto di pretendere che anche i voti dei loro rappresentanti, agli effetti della determinazione della maggioranza necessaria perchè una legge in materia di elezioni politiche possa essere approvata, siano contati. E con l'ulteriore conseguenza - come volevasi dimostrare - della impossibilità che una legge sulle elezioni politiche venga approvata con i soli voti della maggioranza.

Se ne deve concludere che la legge maggioritaria del 1993, tuttora vigente - Legge rinforzata, peraltro, dal clamoroso esito di un referendum popolare - non può ritenersi abrogabile, alla stregua di una qualunque legge ordinaria, a maggioranza semplice, e che quindi la nuova legge elettorale in questione, che tale abrogazione ha disposto - non può riconoscersi approvata dalla camera, ma solo nella camera, in insanabile contrasto con i su richiamati principi degli artt. 3 e 49 della Costituzione. Ed inoltre, sotto altro profilo, ancora con l'art. 3, anche nella parte in cui, secondo la giurisprudenza della corte costituzionale, non consente uguale trattamento di situazioni diverse.

Nè sarà fuor di luogo, infine, sempre riguardo all'insistito tentativo, da parte dell'attuale maggioranza parlamentare, di imporre la nuova legge elettorale a tutti i cittadini, un richiamo anche al principio, generalissimo, proclamato agli albori della Costituzione degli Stati Uniti d'America, con il famosissimo asserto "no taxation without representation".

\*già magistrato di Cassazione